

ACCORDO per il COMUNE di FERMIGNANO
TRA
UPPI – UNION CASA – ASPPI – CONFABITARE - CONFEDILIZIA
E
SUNIA - SICET – UNIAT – UNIONE INQUILINI
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONVENZIONATO
(Legge n. 431/98)

Visto l'art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione Nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone convenzionato, le Organizzazioni Sindacali Territoriali della proprietà immobiliare UPPI, UNION CASA, ASPPI, CONFABITARE e CONFEDILIZIA e quelle degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e UNIONE INQUILINI, convengono quanto segue:

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che recepisce la Convenzione di cui sopra, all'art. 1 prevede che:

"Gli accordi territoriali (...)

- stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti (.....)
- individuano (...) insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
 - VALORI DI MERCATO;
 - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI;
 - TIPOLOGIE EDILIZIE, TENENDO CONTO DELLE CATEGORIE E CLASSI CATASTALI."

2. Per la determinazione degli elementi di cui al punto precedente si conviene di fare riferimento, anche se non in modo esclusivo, ai valori locatizi medi rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare curato dall'Agenzia delle Entrate ed alla "revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo" (come stabilito dal DPR 23 marzo 1998, n. 138), affinché la determinazione dei limiti di oscillazione per le locazioni a canone convenzionato abbia come principali riferimenti:


- da un lato le quotazioni di mercato delle aree omogenee
- dall'altro i rispettivi valori catastali.













3. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei precedenti Accordi, le parti concordano una revisione dei valori minimi, medi e massimi relativamente alle zone, così come individuate al punto B1.

Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari, salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.

B) DETERMINAZIONE DEL CANONE

In merito ai criteri per il calcolo dei canoni le OO. SS. convengono su alcuni margini correttivi, elaborati dalle OO. SS. stesse, agli attuali valori di mercato delle compravendite e delle locazioni, nell'ambito delle Zone e delle Aree Omogenee individuate dalla zonizzazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, tramite il programma GEOPOI (https://www.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php) attualmente in vigore, come da Tabella che segue.

**Sindacato Inquilini Casa e MARCHE Territorio**
V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it

Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari
P.le Lazzarini, n° 19 - 61121 PESARO
Tel. 071 717588 - Fax 071 7175298

UNIONE NAZIONALE Inquilini e Locatari Territorio
Via XXV Aprile, 37A - ANCONA
Centralino 071 227531 - Fax 071 2275360

Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatori

UNION CASA

1. Valori base per il calcolo dei canoni convenzionati.

Zone del Territorio Comunale di FERMIGNANO e relative Aree		Valore (Euro/MQ. Mese/Anno)					
		MINIMO = 60% DEL MASSIMO					
ZONA (*)		FASCIA INFERIORE		FASCIA MEDIA		FASCIA SUPERIORE	
		Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
CENTRO STORICO (B1) ZONE LIMITROFE AL CENTRO (C2)	1	4,16 /	5,40 /	4,38 /	6,00 /	4,82 /	6,60 /
		49,92	64,80	52,56	72,00	57,84	79,20
ZONA INDUSTRIALE (D2) SAN SILVESTRO (E3)	2	3,24 /	4,05 /	3,60 /	4,50 /	3,96 /	4,95 /
		38,88	48,60	43,20	54,00	47,52	59,40
AGRICOLA COLLINARE SCARSAMENTE INSEDIATA	3	2,70 /	3,60 /	3,00 /	4,00 /	3,30 /	4,40 /
		32,40	43,20	36,00	48,00	39,60	52,80

2. Superficie Convenzionale dell'alloggio.

- a) Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni relativa ai vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali va computata - nella misura del 100%;
- b) la superficie dei vani accessori esterni a servizio indiretto dei vani principali, (quali soffitte, cantine, verande, ripostigli, soppalchi e simili) sarà computata - nella misura del 55% se direttamente comunicanti con i vani di cui alla lettera a);
- nella misura del 30% se non direttamente comunicanti;
- c) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva va computata
- nella misura del 35% se del Tipo A LOGGIA (aperto su un solo lato)
- del 25% se Balconi Aperti, Terrazzi, Lastrici e simili
- d) la superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare sarà computata
- nella misura del 15% per cortile, giardino, orto e simili;
- del 20% se Area Scoperta PORTICATA
- e) il garage ad uso esclusivo o box sarà computato
- nella misura del 50% della superficie calpestabile

- f) il posto auto assegnato sarà computato
- nella misura del 35% per posto auto COPERTO
 - del 25% per posto auto SCOPERTO con TETTOIA
 - del 20% per posto auto SCOPERTO
- La superficie convenzionale delle Pertinenze del punto d) verrà considerata fino a un massimo del 50% della superficie utile interna di cui al punto a)
 - La superficie convenzionale delle Pertinenze (di cui ai punti b), c), d), e), f)) verrà considerata fino ad un massimo del 100% della superficie utile interna di cui al punto a)

La superficie convenzionale di riferimento per il calcolo del canone concordato verrà quindi calcolata in rapporto alle tre seguenti fasce dimensionali dell'unità immobiliare con i seguenti correttivi:

- per le unità abitative di superficie inferiore a 55 mq si applicherà una maggiorazione in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 55 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. conv.} = [\text{superf. Calpest.} + \text{superf. Calpest.} \times \frac{(55 + K - \text{superf. Calpest.})}{55}] ;$$

- per le unità abitative di superficie compresa tra 56 mq e 90 mq si applicherà una maggiorazione in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 90 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. conv.} = [\text{superf. Calpest.} + K \times \frac{(90 - \text{superf. Calpest.})}{(90 - 55)}] ;$$

- per le unità abitative di superficie superiore a 90 mq, la superficie eccedente verrà calcolata soltanto nella misura del 40% della superficie effettiva.

3. Margini di oscillazione tra i Valori di Fascia (Inf., Med. e Sup.) di cui al punto B1

Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto dei seguenti elementi qualificanti.

Tipologia di fabbricato, di pertinenze e di servizi

garage in uso esclusivo	4
posto auto coperto riservato	3
posto auto scoperto riservato	2
cantina di superficie di almeno 4mq	3
soffitta praticabile di superficie di almeno 4mq	3
ripostiglio esterno, sottoscala soffitta o cantina di superficie inferiore a 4 mq	2
balconi del tipo a loggia	2
balconi, terrazza o lastricato scoperto	1
Area scoperta in godimento esclusivo (giardino, orto, porticato, ecc.)	2
parcheggio auto/moto/bici di uso comune	1
area verde in uso comune	1
Lavatoio, stenditoio o locale (cantina, soffitta e simili) in uso comune	1
Ascensore, Montacarichi o Servoscale	2
TOTALE Accessibilità allo stabile e all'alloggio (legge 13/1989)	2
PARZIALE Accessibilità allo stabile o all'alloggio (legge 13/1989)	1
RISCALDAMENTO AUTONOMO	2

U.P.I.A.
Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari
P.le Lazzarini n° 15 - 60121 PESARO
Tel. 0721.87987 - Fax 0721.822238

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini/Proprietari

Sindacato
Inquilini
Casa e Territorio
MARCHE
V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicut.marche@cisl.it

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA

UNIONE MARCHE
Via XV Aprile, 37A - ANCONA
centralino 071227531 - Fax 0712276360

UMBRO CASA

Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore	1
Condizionamento, climatizzatore- pompa di calore su almeno il 50% dei vani	2
Dotazione di FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Private	2
Dotazione di FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Condominiali	1
PORTA BLINDATA e/o sbarre anti-intrusione a infissi (porte esterne/finestre)	2
Impianto Antifurto /Allarme / Video-camera	1
DOMOTICA, (automazione di apparecchiature, impianti e sistemi anche parziale)	1
Impianto di Video-Citofono	2
Impianto di Citofono	1
Impianto TV con antenna Parabolica o collegamento in rete	1
Impianti (luce, gas e acqua, scarichi, ecc.) a norma	1
DOPPI SERVIZI di cui almeno uno completo e con finestra	2
DOPPI SERVIZI	1
Abitazione unifamiliare o a schiera	4
Abitazione bifamiliare (con ingresso comune)	2
Fabbricato con meno di 9 unità abitative	1
Ingresso autonomo (alternativo a abitazione unifamiliare, bifamiliare o a schiera)	2
Categoria catastale A7 (da considerarsi come villino)	3
Anno di costruzione o ristrutturazione anti-sismica successivo al 2000	3
Anno di costruzione o ristrutturazione tra il 1/9/1967 e il 31/12/2000	1
APE Classe Energetica A-B	6
APE Classe Energetica C-D	4
APE Classe Energetica E-F	2
APE Classe Energetica G	1

*Dovranno essere collocati - nella Fascia INFERIORE gli alloggi che non superano i 12 punti,
- nella Fascia MEDIA gli alloggi compresi tra 13 e 30 punti,
- nella Fascia SUPERIORE gli alloggi che superano i 30 punti.*

Individuata la fascia di oscillazione mediante il punteggio sopra calcolato, i valori minimo e massimo della fascia di collocazione saranno soggetti alle percentuali correttive di cui ai successivi punti 4, 5 e 6.

4. Per presenza di Mobilio

Alloggio completamente ammobiliato:	incremento consentito del	+15%,
Alloggi parzialmente ammobiliati (es. solo cucina, bagno ed elettrodomestici essenziali: frigo, cucina, forno, piano cottura):	incremento ridotto del	+ 7%

5. Per durate contrattuali superiori al previsto minimo di 3 anni + 2 di eventuale proroga

Gli importi dei canoni come sopra ricavati potranno essere incrementati di una delle seguenti percentuali:

- per contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale proroga	incremento del	+ 2%;
- per contratti della durata di 5 anni + 2 di eventuale proroga	incremento del	+ 3%;
- per contratti della durata di 6 anni + 2 di eventuale proroga	incremento del	+ 4%.

6. Per contratti stipulati con studenti universitari fuori sede, di durata superiore al minimo

- Durata da 6 a 11 mesi + rinnovo per pari periodo	incremento del	+ 0%;
--	----------------	-------

- Durata da 12 a 24 mesi + rinnovo per pari periodo
- Durata da 25 a 36 mesi + rinnovo per pari periodo

incremento del + 3%;
 incremento del + 5%.

7. Locazione parziale di immobile.

Premesso che in questo contesto la locazione di immobile, anche a più conduttori, è di norma regolata da un unico contratto di locazione, qualora la locazione interessi solo una parte dello stesso, la superficie convenzionale da prendere in considerazione per la determinazione del canone sarà costituita dalla somma delle superfici date in locazione ad uso esclusivo più una percentuale delle superfici ad uso comune pari al rapporto fra la superficie locata ad uso esclusivo e la somma delle superfici ad uso esclusivo, calcolata secondo la formula:

$$\text{superficie convenzionale della quota parte locata} = \frac{\text{superficie locata}}{\text{superficie locata} + \text{superficie ad uso esclusivo del locatore}} \times (\text{superficie locata} + \text{superficie uso comune})$$

Le superfici delle pertinenze dovranno essere considerate:

- per intero se aggiunte alla quota parte in uso esclusivo del conduttore,
- in proporzione alla quota parte locata se utilizzate come spazi comuni.

I consumi e le spese per oneri accessori di competenza dovranno essere ripartiti in proporzione alla quota parte locata.

In caso di locazione parziale, dovranno in ogni caso essere indicati sul contratto la destinazione di utilizzo della parte non locata e le modalità di ripartizione degli oneri accessori e dei costi delle utenze. Nel caso in cui la parte non locata resti inutilizzata, le spese riferite agli oneri accessori ed alle utenze relative alla quota non locata reteranno a totale carico del conduttore. La somma dei canoni massimi relativi alle porzioni locate con relative superfici convenzionali, non potrà comunque mai superare il canone massimo consentito per la locazione dell'intera unità abitativa.

Per locazione parziale deve intendersi anche la locazione di una porzione di stanza, come nel caso in cui una stanza con due letti venga locata a due distinti studenti, in momenti diversi. In tal caso, dopo la locazione della prima porzione, la restante porzione di stanza potrà essere locata ad altro/i studente/i universitario/i, del medesimo genere del primo, a discrezione del locatore, senza che il conduttore della prima porzione possa obiettare alcunché in merito al soggetto scelto dal locatore, né per provenienza geografica, né per religione, né per altro.


Il primo conduttore potrà proporre al locatore il nominativo di altro studente universitario al quale locare la restante porzione di stanza. In tal caso il locatore potrà opporsi solo per giustificati motivi".


In occasione di locazione parziale il locatore dovrà esibire e produrre all'Organizzazione sindacale o all'Agenzia Immobiliare scelta per la redazione del contratto o all'Organizzazione sindacale scelta per il rilascio dell'Attestazione di Rispondenza, tutti i contratti in essere aventi ad oggetto la/le restante/i porzione/i dell'immobile.


Per le locazioni parziali, intese come da precisazione che precede, un elemento da considerare è il riferimento normativo del Decreto del Ministro della Sanità (DM) 05/07/1075, che fissa in modo inequivocabile le caratteristiche igienico-sanitarie di luminosità ed arieggiamento, di altezza e dimensione minima dei vani e dell'intero alloggio.


8. Adeguamenti futuri dei valori massimi ricavati.



I valori delle unità abitative come sopra ricavati non sono soggetti a variazioni ISTAT, se non successivamente alla scadenza del presente accordo prevista per la data del 31.12.2023. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie si impegnano, su richiesta di una delle parti, a rivedere i valori base applicati di cui al presente termine di 60 giorni dalla richiesta medesima.


 Sindacato Inquilini Casa e Territorio MARCHE
 V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
 Tel. 071.5051 - sicet.marche@cisl.it


 Sindacato Agenzie Immobiliari Marche
 P.le Lazio, 1 - 60127 Ancona
 Tel. 071.32231 - Fax 071.32239


 ASPPI
 Sindacato Unitario Naz.le Inquilini Assegnatori


 REGIONE MARCHE
 Unione Nazionale Inquilini e Assegnatori
 Via XXV Aprile, 37/A - ANCONA
 Tel. 071.227531 - Fax 071.2275360


 UMBRIA CASA


9. Aggiornamenti del canone di locazione contrattualmente pattuito.

A decorre dall'inizio del 4° anno il canone di locazione contrattuale potrà essere aggiornato ad ogni scadenza annuale – previa richiesta del locatore - nella misura massima del 75% della variazione annua accertata dall'ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi rispetto alla data di stipula del contratto stesso. Verrà preso in considerazione l'ultimo indice pubblicato in G.U. prima del mese in cui è prevista la decorrenza dell'aggiornamento.

10. Tabella concordata per la Ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori.

Per la ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori si fa riferimento alla Tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore (Allegato D del DM 16/01/2017).

C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO

I. Contratti di natura transitoria (art. 5, comma 1, Legge 431/98).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato B al presente accordo), dove al comma 2 dell'art. 2 si prevede che: "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1" e dal presente accordo.

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 16/01/2017, disciplina solamente il contenuto normativo del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, trattandosi di immobili ricadenti in comune con un numero di abitanti inferiore a diecimila, come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento. Conseguentemente l'attestazione sindacale riguarderà esclusivamente tale aspetto.

La qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:

- a) Quando il locatore ha necessità di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di altri familiari, per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - matrimonio di un figlio o di altro familiare;
 - rientro da altro comune di residenza o dall'estero;
- o per motivi di:
- attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
 - attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
 - attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula entro 24 mesi;
 - ogni eventuale altra esigenza specifica collegata ad un evento a data certa.
- b) Quando il conduttore ha necessità di un contratto transitorio a causa di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
 - assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con apposita dichiarazione dell'ente assegnatario o con preliminare regolarmente registrato;

- vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza;
- esigenze di studio o di formazione professionale, la cui durata massima e frequenza siano documentabili;
- ordinanza di sgombero della abitazione di provenienza del conduttore, danneggiata da sisma o altra calamità, in attesa di ripristino dell'abitabilità;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento documentabile a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto e documentata.

Il Decreto stabilisce che l'inquilino e/o il proprietario che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbano dichiarare il motivo della stessa allegando l'apposita documentazione al contratto.

I contratti di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998 "sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5" dell'art. 2 del Decreto medesimo.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai punti a) e b) del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

2. Contratti per studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3, Legge 431/98 e art. 3 D.M. 16/01/2017).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo per studenti universitari è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato C al presente accordo).

Questa tipologia di contratto può essere utilizzata qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di Laurea o di formazione post-laurea – quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti – e corsi di studi comunque equiparati nel comune stesso o in uno dei comuni limitrofi e risieda in un comune diverso da quello in cui frequenta il corso di studi e diverso dal comune confinante ove è sito l'alloggio oggetto della locazione.


3. Istituzione di una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale.


Come previsto dall'articolo 6 del D.M. del 16/01/2017, per i contratti di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 comma 1 e 2 legge n. 431/98, dovrà essere costituita una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.


Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello di richiesta allegato al presente accordo (Modello F).


In caso di controversie sul canone di locazione applicato, la determinazione del valore effettivo del canone di locazione e la verifica della rispondenza del contratto agli accordi locali potranno essere demandate alla commissione di cui sopra.


Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie inerenti anche i contratti di locazione di cui all'art. 2 comma 1, legge n. 431/98.


 **Sindacato Inquilini Casa e Territorio MARCHE**
V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - siaet.marche@clsl.it

 **ASPP**
CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA
SEI

 **UNIONE INQUILINI MARCHE**
Unione Nazionale Inquilini Italiani - Fed.
Via XX Settembre, 87/A - ANCONA
centralino 071 27501 - Fax 071 27501

 **U.P.I.**
Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari
P.le Lazzarini, n. 9 - ANCONA
Tel. 071.67961 - Fax 071.62239

 **UNIONA**
Sindacato Unitario Naz.le Inquilini Assegnatori

 **UNION CASA**

1. Osservatorio locale della condizione abitativa

Le parti firmatarie convengono di richiedere al Comune che venga istituito un Osservatorio sulla condizione abitativa con sede presso l'Assessorato competente del Comune, finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:

- raccolta e tenuta degli accordi locali e dei relativi contratti-tipo e dei singoli contratti individuali stipulati tra le parti;
- banca dati e monitoraggio dei canoni a mercato libero e di quelli a contratto conforme agli accordi collettivi;
- banca dati sul sistema abitativo nell'ambito territoriale.

Di tale Osservatorio dovranno far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia firmatarie del presente accordo, oltre che gli Organismi Universitari, ove esistenti.

4. Fondo Sociale per il sostegno alla locazione.

Le parti firmatarie richiederanno al Comune nella gestione delle risorse previste dall'art.11 della legge n. 431/98 e dall'art. 12 della legge regionale n. 36/05, da destinare alle famiglie più disagiate, di riservare la priorità ai contratti stipulati a canone convenzionato secondo il presente accordo.

6. Istituzione di Enti Bilaterali.

Le parti firmatarie si impegnano ad istituire, con appositi regolamenti, Enti Bilaterali composti da Sindacati Inquilini e della Proprietà Edilizia:

- senza finalità di lucro;
- per l'erogazione di servizi agli iscritti;
- con adesione sindacale facoltativa, anche con delega, tramite clausola contenuta nel contratto di locazione;
- con eventuali quote di servizio.

7. Dichiarazione di rispondenza del contratto agli Accordi Collettivi.

Le parti contrattuali in sede di stipula possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni di rappresentanza della Proprietà Edilizia e degli Inquilini firmatarie del presente accordo, per stipulare validi contratti di locazione rispondenti al contenuto economico e normativo dello stesso, secondo le indicazioni vincolanti, sotto il profilo sostanziale, del DM 16/01/2017, con relativi testi contrattuali: contratto base come da Allegato A, contratti transitori come da Allegato B e contratti per Studenti come da Allegato C.

Al fine di dimostrare il diritto ad agevolazioni fiscali di qualsiasi genere, sia a livello centrale che a livello comunale, come previsto dal D.M 16 gennaio 2017 (art. 1, comma 8) e dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1380 del 06/02/2018, le parti contrattuali che non usufruiscono dell'assistenza, chiedono ad una delle organizzazioni di rappresentanza firmatarie del presente accordo di attestare la rispondenza all'Accordo Territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato, presentando una copia del contratto e relativo verbale di calcolo del canone, sottoscritti in originale.

L'organizzazione interpellata attesterà la rispondenza del contratto all'Accordo locale e ai relativi allegati di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 rilasciando apposita dichiarazione secondo il modello allegato.

Le OO. SS. che verificheranno la rispondenza dei singoli contratti all'accordo sottoscritto e depositato non risponderanno comunque in nessun caso dei dati dichiarati dalle parti contraenti.

8. Edilizia sociale e accordi integrativi.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del DM 15/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel territorio del comune.

Le parti concordano di fare riferimento al presente accordo anche per la stipula degli Accordi Integrativi con le grandi proprietà immobiliari, nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione previsti dallo stesso.


I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo utilizzando le modalità di calcolo previste dal titolo B), nella misura che verrà stabilita dall'amministrazione comunale.


Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dal Titolo B articolo 10 del presente Accordo.

9. Decorrenza e durata.


Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, si conviene che il presente Accordo entrerà in vigore dal prossimo 01.01.2021 ed avrà validità per i successivi tre anni, alla scadenza dei quali potrà essere aggiornato, o prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti firmatarie, da comunicare, con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata o PEC alle restanti parti firmatarie dell'accordo e all'amministrazione comunale interessata.

- Documentazione di riferimento già allegata al Decreto del 16 gennaio 2017:
 - Contratti tipo (Allegati A, B, C) e Tabella della ripartizione spese e oneri accessori (Allegato D)
 - Regolamento Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale (Allegato E)
 - Richiesta di avviamento della Procedura di Conciliazione (Allegato F)
- Allegati al presente Accordo:
 - Fac-simile del "Verbale di Conformità del canone"
 - Modello di attestazione della rispondenza del contratto (Allegato G)
 - Dichiarazione a Verbale del SICET Marche su "Contratti per esigenze transitorie"

 **Sindacato Inquilini Casa e Territorio MARCHE**
V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5951 - sicet.marche@clsl.it


COMMISSIONE CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
COMMISSIONE PROPRIETARI DI CASA

UNION CASA MARCHE
Unione Nazionale Inquilini Marche e Territorio
Via XX Aprile, 97/A - ANCONA
centralino 071221581 - Fax 071227630


U.F.P.I.
Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari
P.le Lazzarini, n° 19 - 61121 PESARO
Tel. 0721.87987 - Fax 0721.32839


SUNIA
Sindacato Unitario Naz.le
Inquilini Assegnatori


UNION CASA

Fermignano, 09/10/2020

UPPI

UNION CASA

ASPPI

CONFABITARE

CONFEDILIZIA

SUNIA
Sindacato Unitario Naz.le
Inquilini/Assegnatori

SUNIA

SICET **MARCHE**

UNIAM Sicet.marche@cisl.it

UNIONE INQUILINI 12275300

UNION

SINDACATI DELLA PROPRIETA'

UPPI (unione piccoli proprietari immobiliari) rappresentata da Avv. Stefano Tornimbeni stefano@studiolegaletornimbeni.com – info@uppi-pesaro.191.it

ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) rappresentata da Avv. Francesco Mandelli, su delega del Presidente Rag. Ugo Emanuele Mandelli - asp pipesaro@libero.it

UNION CASA (Associazione Nazionale Proprietari Immobiliari) rappresentata da Avv. Floro Bisello bisello.fiorani@studiolegalebisellofiorani.it

CONFEDILIZIA (Confederazione Italiana proprietà Edilizia) rappresentata da **FILIPPO ANDREANI** info@confedilizia.pesaro.it

CONFABITARE (Associazione Proprietà Edilizia) rappresentata da Dott.ssa Arianna Cavallari marche@confabitare.it – info@immobiliaretriestepesaro.it

SINDACATI DEGLI INQUILINI

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatori) rappresentato da Avv. Gabriele Belfatto pesaro.sunia@marche.cgil.it - gabrielebelfatto@virgilio.it – r.fabbri@marche.cgil.it

S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) rappresentato da dott. Claudio Omiccioli sicet.marche@cisl.it

U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) rappresentato da Bruno Ulisse su delega del Presidente Graziano Fioretti - bruno.ulisse@alice.it e uniatmarche@gmail.com.

UNIONE INQUILINI (Associazione Sindacale) rappresentata da Pino Longobardi - pinolongobardi@virgilio.it



**SINDACATO
INQUILINI
CASA
e
TERRITORIO**



**Unione
Nazionale
Inquilini
Ambiente e
Territorio**

DICHIARAZIONE a VERBALE di SICET e UNIAT MARCHE

1. SICET e UNIAT Marche dichiarano di sottoscrivere il presente accordo territoriale con espressa riserva rispetto alla possibilità di stipulare un contratto transitorio in deroga ai casi indicati. Per i "casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili", di cui all'art.2, comma 5, SICET e UNIAT Marche ritengono che il tipo di contratto transitorio in oggetto potrà essere stipulato con il previsto "supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie" del presente accordo, alla sola condizione che il conduttore documenti il possesso di altra abitazione nel territorio nazionale, mediante titolo di proprietà, contratto di locazione o assegnazione non in prossimità di scadenza, ove possa mantenere la propria residenza anagrafica e rientrare alla scadenza del contratto transitorio in oggetto.

2. SICET e UNIAT non condividono inoltre l'integrazione all'Accordo di cui all'art. 7 (commi 5 e 6 relativi alla definizione di Locazione Parziale). Ritengono pertanto dover specificare che la locazione parziale di una unità immobiliare (come da decreto del 16 gennaio 2017) debba avere per oggetto almeno una camera da letto (anche doppia o tripla se di dimensioni adeguate, come stabilito dal DGR n. 101 del 17/09/2007 "Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere - Art. 28 comma 1 L.R. n. 9/2006"), in uso esclusivo dei conduttori che sottoscrivono in solido il medesimo contratto e scelgono liberamente di dividerla nel rispetto della reciproca privacy, delle norme vigenti su sicurezza e prevenzione; consentendo l'uso in comune con eventuali conduttori di altre porzioni dello stesso alloggio, esclusivamente di servizi, cucina, sala, studio e pertinenze.


Fermignano, 19.10.2020

Per SICET e UNIAT - Marche
(Claudio Omiccioli e Bruno Ulisse)



Sindacato
Inquilini
Casa e
Territorio

V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisli.it



Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio
Via XXV Aprile, 37/A - ANCONA
centralino 071227531 - Fax 0712275389